

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Parte ricorrente rappresenta di essersi recata in data 25/11/2025 presso un ufficio dell'intermediario per il rimborso di un buono cartaceo cointestato sottoscritto in data 23/11/2005, il cui rimborso le è stato negato per intervenuta prescrizione.

Al riguardo lamenta la violazione degli obblighi informativi da parte del resistente, atteso che in sede di sottoscrizione venne erroneamente informata sulla durata ventennale del titolo.

L'istante, insoddisfatta dell'interlocuzione avuta con l'intermediario a seguito del reclamo, sottopone la questione all'Arbitro, al quale chiede di accertare il proprio diritto al "rimborso della somma dovuta".

L'intermediario, costituitosi ritualmente nel presente procedimento, si oppone alle pretese di controparte, eccependo in via preliminare l'irricevibilità del ricorso all'ABF per incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae*.

Il resistente rileva nel merito che il buono in contestazione appartiene alla serie contraddistinta dalla sigla alfanumerica "18C", avente una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione, come riportato nel foglio informativo *pro tempore* vigente, disponibile presso i locali aperti al pubblico dei propri uffici. Tali titoli si prescrivevano decorso il termine di 10 anni dalla scadenza degli stessi.

Il convenuto osserva che la data di emissione risulta chiaramente visibile, ragion per cui non poteva generarsi alcun dubbio in ordine alla scadenza ed alla prescrizione dello stesso. In ogni caso i titolari avrebbero potuto recarsi in ogni momento presso qualsiasi ufficio e chiedere informazioni. All'epoca veniva esposto nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai Fogli Informativi la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni. Non era prevista l'apposizione di

alcun timbro indicante la data di scadenza, in quanto le emissioni dei buoni venivano effettuate per “serie” con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) ove erano indicate le caratteristiche dei buoni nonché ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di rendere il risparmiatore edotto circa le modalità e la tempistica utile per la riscossione. La serie risulta pienamente leggibile sul titolo, come si evince dalla copia allegata al ricorso.

Il convenuto richiama le previsioni dell’art. 1, co. 345-*quinquies*, L. 23/12/2005 n. 266, secondo cui gli importi dovuti ai beneficiari dei BFP emessi dopo il 14/04/2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione decennale, vengono comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e versati al Fondo di cui all’art. 1, co. 343, della richiamata legge. Anche la Circolare del predetto Ministero del 05/10/2020 ha escluso ogni possibilità di rimborso per i buoni caduti in prescrizione e devoluti al Fondo. I BFP sono stati trasferiti al MEF ed equiparati a titoli del debito pubblico a tutti gli effetti e, di conseguenza, sono applicabili agli stessi le norme previste nel Codice Civile (art. 23 D.P.R. 30/12/2003 n. 298).

Il resistente, infine, richiama l’orientamento della Suprema Corte circa l’impossibilità di far valere il diritto previsto dall’art. 2935 c.c. quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, sottolineando che la stessa non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto. Ne deriva che il buono della Serie “18C”, emesso in data 23/11/2005 e della durata massima di 18 mesi, risulta scaduto il 23/05/2007 e si è prescritto il 24/05/2017. Il rimborso del BFP è stato richiesto successivamente alla decorrenza del termine decennale mediante la presentazione del reclamo in data 25/11/2025 e, pertanto, la liquidazione del medesimo è stata negata nel pieno rispetto della legge. Inoltre la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 17814/19 enuncia il seguente principio di diritto: *“La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione”*.

Per quanto concerne, infine, ogni eventuale richiesta di risarcimento del danno, il resistente rinvia alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 4656/2022, la quale ha sancito che: *“quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell’esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell’interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell’individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere”*.

In sede di conclusioni l’intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne il mancato rimborso di n. 1 BFP emesso in data 23/11/2005, rispetto al quale la ricorrente ha evidenziato la violazione dei doveri informativi da parte dell’intermediario mentre quest’ultimo ha eccepito l’intervenuta prescrizione.

Per quanto concerne l’eccezione preliminare relativa all’incompetenza dell’ABF *ratione temporis*, appare necessario rinviare alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 4656/2022, laddove è stata ribadita la necessità di far dipendere tale competenza dalla circostanza se la controversia abbia per oggetto la fase di formazione del consenso ovvero i vizi genetici del rapporto giuridico o, piuttosto, i momenti esecutivi oppure l’interpretazione degli effetti del contratto.

Al fine di radicare la competenza dell’Arbitro avrebbe peso, in questo secondo caso, la data della “contestazione”.

La competenza dell’Arbitro, pertanto, sussiste quando la *causa petendi* consiste nell’accertamento

dell'esigibilità del diritto ad una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero il diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti prima del 01/01/2009. A tale domanda l'intermediario oppone l'avvenuta prescrizione che, in quanto causa sopravvenuta di estinzione del diritto di credito, costituisce evidentemente una vicenda successiva ed inerente allo svolgimento del rapporto, peraltro giunto a scadenza in epoca posteriore alla predetta data.

Tali criteri possono ritenersi validi ed estensibili in via analogica anche in relazione alle nuove disposizioni sulla competenza temporale dell'Arbitro, applicabili ai ricorsi presentati a partire dal 01/10/2022 (in senso conforme, Collegio ABF Napoli, n. 5667/2023).

Ne deriva che deve essere respinta l'eccezione preliminare dell'intermediario fondata sull'incompetenza temporale dell'ABF.

Anche per quanto concerne la questione della competenza *ratione materiae* dell'ABF, si effettua espresso rinvio alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 4656/22, che ha evidenziato come le caratteristiche della non cedibilità e della non negoziabilità dei BFP nel mercato monetario (art. 1, co. 1 *ter*, T.U.F.) impediscano la loro qualificazione come "strumenti finanziari".

Ne consegue che anche tale eccezione preliminare, fondata sull'incompetenza per materia dell'Arbitro, deve essere respinta (in senso conforme, Collegio ABF Napoli, n. 5667/2023).

Per quanto attiene alla questione pregiudiziale relativa alla legittimazione attiva, infine, l'istante risulta essere cointestatario, unitamente ad altro soggetto con pari facoltà di rimborso, del buono oggetto di ricorso.

Pur rilevando che tale questione non risulta contestata tra le parti, occorre richiamare il principio di diritto affermato nella decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 19782/2020, secondo cui: *"nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori"*.

Tale principio è stato confermato anche dall'orientamento ermeneutico della giurisprudenza di legittimità (Corte Cass., Sez. I, n. 24639/2021).

Il ricorso non può essere accolto nel merito, invece, per le considerazioni che seguono.

Dall'esame del titolo si evince che:

- sul retro è indicata la serie di appartenenza ("18C") e la data di emissione (23/11/2005);
- sempre sul retro è presente, inoltre, una dicitura che rinvia alla normativa di riferimento (parte prima del DM 19/12/2000), con l'avvertenza che: *"Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio informativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento"*.

A partire dall'entrata in vigore del D.M. 06/10/2004 (a seguito della trasformazione della CDP in S.p.A.), le emissioni di BFP non sono istituite con apposito decreto ministeriale che ne detta le condizioni e la durata, ma annunciate con meri comunicati pubblicati dalla CDP nella Gazzetta Ufficiale. Il comunicato non definisce le condizioni che regolano l'emissione, ma si limita a rinviare ai fogli informativi analitici, la cui consegna è comunque prevista in sede di sottoscrizione.

Per quanto concerne la scadenza si rappresenta che, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 06/10/2004: *"I buoni postali fruttiferi sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista all'atto di emissione, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato a richiesta del titolare secondo le modalità e condizioni previste nel relativo regolamento adottato dalla CDP S.p.a."*.

Il regolamento contenuto nei Fogli informativi delle serie dei BFP "a 18 mesi" (reperibili sul sito *internet* dell'intermediario) prevede che *"i buoni a 18 mesi diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del diciottesimo mese dalla data di sottoscrizione"*.

L'art. 8 del D.M. 19/12/2000, applicabile anche alle serie dei titoli già emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore, ha esteso a dieci anni l'originario termine di prescrizione quinquennale, prevedendo che *"i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore"*

dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi".

Per quanto concerne il *dies a quo* da cui comincia a decorrere il computo del termine di prescrizione, appare dirimente richiamare la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 6196/2024, secondo cui: *"Su questo specifico punto è successivamente intervenuta l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 23006 del 28/07/2023, che, con riguardo ai buoni emessi prima dell'entrata in vigore del D.M. 19/12/2000, si è espressa a favore dell'applicabilità dell'art. 8 citato sotto il profilo sia della durata (estesa da cinque a dieci anni), sia della decorrenza (individuata nella "data di scadenza del titolo"). Anche se l'operatività solo parziale dell'art. 8 - limitata, cioè, alla durata della prescrizione - potrebbe astrattamente poggiare sul favor nei confronti dei risparmiatori espresso dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284/1999, applicare contemporaneamente il termine di prescrizione quinquennale e la disciplina del dies a quo contenuta nell'art. 176 D.P.R. n. 156 del 1973 costituirebbe, secondo la Corte di Cassazione, una "ibridazione" non consentita dall'ordinamento. In linea con l'interpretazione avanzata dall'ordinanza citata, questo Collegio ritiene che la norma di cui all'art. 8 del D.M. 19/12/2000 abbia attuato, nel suo complesso, quella direttiva di maggior favore nei confronti dei risparmiatori suggerita dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284/1999, rendendosi in tal modo retroattivamente applicabile ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore. Nei confronti di questi ultimi, pertanto, la disciplina della prescrizione si trova interamente contenuta nell'art. 8 del D.M. 19/12/2000. Non si possono ricavare indicazioni contrarie neppure dal testo dei buoni appartenenti alla serie BA, che fissa la decorrenza della prescrizione dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità: infatti, tale decorrenza è in ogni caso espressamente riferita al previgente termine di 5 anni di cui alla normativa all'epoca applicabile; la previsione negoziale, poi, in quanto tale, non potrebbe prevalere su una previsione legale (art. 2936 c.c.). Tutto ciò premesso, il Collegio formula il seguente principio di diritto: "Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo".*

Ne consegue che il buono della serie 18C, emesso il 23/11/2005, risulta scaduto il 23/05/2007, con la conseguenza che il termine utile per ottenerne il rimborso è maturato in data 23/05/2017.

La prima richiesta di rimborso documentata in atti è identificabile con il reclamo, inviato in data 25/11/2025.

Ne deriva che l'eccezione di parte resistente in ordine alla prescrizione del diritto risulta correttamente formulata e, quindi, la relativa domanda di rimborso proposta dalla ricorrente non può trovare accoglimento.

L'istante ha lamentato anche l'omessa informativa da parte dell'intermediario nonché la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico all'atto dell'emissione dei buoni, atteso che il convenuto non ha dimostrato l'avvenuta consegna del medesimo al momento della relativa sottoscrizione.

Occorre evidenziare che *"la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione"* (Collegio di Coordinamento ABF, n. 17814/2019).

Tale assunto ha trovato conferma nella recente decisione n. 11113/2025, con cui il Collegio di Coordinamento ha statuito il seguente principio di diritto: *"La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell'acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP. Fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l'obbligo dell'intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento"*.

Ne consegue che l'omessa consegna del suddetto documento non costituisce un impedimento oppure un ostacolo oggettivo all'esercizio del rimborso del titolo da parte della sottoscrittrice.

Per quanto attiene, infine, alla pretesa risarcitoria, poiché il titolo è stato collocato il 23/11/2005 e la prescrizione è maturata il 24/05/2017, la relativa domanda è sottratta alla competenza temporale dell'Arbitro.

Infatti le disposizioni che regolano il relativo procedimento prevedono, nella Sez. I, par. 4, comma 4, che: *“Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso”*.

Il ricorso è stato presentato in data 15/12/2025 e, quindi, poteva avere ad oggetto operazioni o comportamenti effettuati non oltre il 15/12/2019.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE